ALLEGATO "B"

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI POSTAZIONI DI SOSTA PER BICICLETTE NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina le modalità operative, le condizioni tecniche, economiche, amministrative e di gestione relative alla concessione a terzi di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione e la gestione sperimentale di una rete di postazioni di sosta per biciclette (tradizionali o a pedalata assistita / e-bike) nei punti strategici del territorio del Comune di Castel Gandolfo.
2. Il servizio comprende la fornitura, la posa in opera, l'adeguamento delle aree, la gestione operativa, il controllo tecnologico, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli stalli e dei velocipedi.
3. È **espressamente esclusa** l'installazione di colonnine fisse di ricarica elettrica o infrastrutture energetiche su suolo pubblico.
4. La concessione ha durata sperimentale di **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONI E DOTAZIONE MINIMA DELLE STAZIONI

1. La rete si compone di n. **6 (sei) postazioni strategiche** individuate come segue:
 - **Stazione 1:** Stazione FFSS di Via Gramsci – Interscambio ferro/gomma;
 - **Stazione 2:** Stazione FFSS Villetta – Connessione periferica ferroviaria;
 - **Stazione 3:** Terminal Bus – Snodo del trasporto pubblico gommato;
 - **Stazione 4:** Mariapoli (in prossimità del bar) – Polo turistico e di aggregazione;
 - **Stazione 5:** Parcheggio ASL Gallerie di Sotto – Polo socio-sanitario;
 - **Stazione 6:** Parcheggio Lago Giostre – Area rivierasca ad alto afflusso turistico.
2. Ciascuna postazione deve prevedere il posizionamento di moduli di ancoraggio/arconi portabici idonei a garantire l'ancoraggio stabile e sicuro del telaio per un numero compreso tra **5 e 6 velocipedi per stazione**.

ART. 3 - ONERI ECONOMICI, OPERE EDILIZIE, PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI

1. **Oneri totali a carico del Concessionario:** Tutte le spese, dirette e indirette, connesse alla realizzazione, allestimento, allacciamento, gestione e manutenzione del servizio sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
2. **Opere Edili ed Impiantistiche:** Rientrano a carico esclusivo dell'aggiudicatario:

- La fornitura e posa in opera degli stalli, della segnaletica verticale e orizzontale e delle e-bike;
- L'esecuzione di ogni eventuale opera edilizia o di sistemazione superficiale del suolo, compresi interventi di pavimentazione, ripristino o adeguamento delle sedi stradali/marciapiedi;
- Eventuali tracciamenti di cavidotti, predisposizioni o allacciamenti alle reti tecnologiche/elettriche necessarie per il funzionamento delle apparecchiature del gestore.

3. **Titoli e Permessi:** Il Concessionario ha l'obbligo di presentare tutte le necessarie pratiche edilizie (SUE/SUAP) e di acquisire a proprie spese ogni eventuale autorizzazione, nulla osta o parere paesaggistico (ex D.Lgs. 42/2004) o di enti terzi.

ART. 4 - REGOLAMENTO DI SOSTA, TECNOLOGIA E DISCIPLINA ANTI-ABBANDONO

1. **Vincolo Tassativo di Sosta:** È fatto divieto assoluto di rilasciare i velocipedi al di fuori degli stalli espressamente autorizzati in ciascuna postazione.
2. **Controllo Tecnologico (Geofencing/GPS):** Il Concessionario deve dotarsi di un'infrastruttura tecnologica e informatica idonea (es. geolocalizzazione GPS, blocco smart della corsa, delimitazione virtuale *"geofencing"*) in grado di impedire o inibire la chiusura della sessione di noleggio/utilizzo qualora il mezzo non si trovi all'interno dello stallo autorizzato.
3. **Tempistiche di Rimozione dei Mezzi Irregolari:** In caso di sosta irregolare o di abbandono di biciclette sul territorio comunale al di fuori degli stalli previsti, il Concessionario è obbligato a provvedere al recupero, alla rimozione e al ripristino del decoro urbano **entro e non oltre le ore 24.00 del giorno stesso** in cui viene rilevata o segnalata l'infrazione.

ART. 5 - MANUTENZIONE, PULIZIA E DECORO DELL'AREA

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, stalli, segnaletica, pavimentazioni dedicate e velocipedi.
2. Il Concessionario deve garantire il costante stato di pulizia, igiene e decoro delle aree pubbliche concesse e delle loro immediate adiacenze, rimuovendo tempestivamente graffiti, sporcizia, materiali di scarto o strutture danneggiate.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. **Responsabilità ed Esclusione di Oneri:** Il Concessionario è l'unico e solo responsabile, in sede civile e amministrativa, per qualsiasi danno causato a persone, cose o animali derivante dall'installazione, dalla manutenzione, dal cattivo stato di conservazione delle strutture o dall'utilizzo dei velocipedi.
2. **Clausola di Manleva:** Il Concessionario solleva espressamente ed integralmente il Comune di Castel Gandolfo da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento avanzata da terzi o dagli utenti del servizio.
3. **Polizza RCT/RCO:** Prima dell'avvio delle attività e della stipula della Convenzione, il Concessionario ha l'obbligo di consegnare al Comune idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO), con primaria compagnia di assicurazione, con massimale unico **non inferiore ad € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) per ciascun sinistro**, recante espressa clausola di manleva a favore dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE CONTRATTUALI

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del pagamento del canone concessorio, del risarcimento dei danni e dell'esecuzione delle eventuali opere di ripristino, il Concessionario deve prestare, prima della sottoscrizione della convenzione, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta.
2. L'importo della garanzia fideiussoria è fissato in misura pari ad **1 (una) annualità del canone concessorio annuo offerto in sede di gara**.

ART. 8 - CANONE CONCESSORIO E BASE D'ASTA

1. A fronte della concessione dell'uso del suolo pubblico e dello sfruttamento commerciale della rete, il Concessionario si obbliga a versare al Comune di Castel Gandolfo un canone concessorio annuo.
2. L'importo base d'asta annuale è stabilito in **€ 1.808,64 (euro milleottocentootto/64)**, determinato in forza di idonea stima dell'Ufficio (Prot. n. 28593/2026).
3. L'affidamento avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei punteggi attribuiti alla qualità tecnica e al canone offerto in rialzo rispetto alla base d'asta, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico.

ART. 9 - PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare nei confronti del Concessionario le seguenti penali pecuniarie, previa formale contestazione dell'inadempimento a mezzo PEC:
 - **€ 100,00 (cento/00)** per ciascun mezzo abbandonato e non rimosso dalle aree non autorizzate entro il termine tassativo delle **ore 24.00 del giorno stesso**;
 - **€ 150,00 (centocinquanta/00) al giorno** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria o di pulizia delle postazioni degradate;
 - **€ 200,00 (duecento/00) al giorno** per ingiustificata sospensione del servizio.
2. L'importo delle penali applicate sarà incamerato dal Comune mediante escussione diretta della garanzia fideiussoria, con obbligo per il Concessionario di provvedere al reintegro della cauzione entro 10 (dieci) giorni pena la risoluzione della concessione.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E REVOCA

1. Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) Mancato versamento del canone concessorio oltre 30 giorni dalla data di scadenza pattuita;
 - b) Mancata presentazione o mancato rinnovo della polizza assicurativa RCT o della garanzia fideiussoria;
 - c) Accumulo di oltre n. 3 (tre) contestazioni formali per mancata rimozione dei mezzi abbandonati entro le ore 24.00;
 - d) Violazione del divieto di subconcessione o cessione del contratto a terzi;
 - e) Grave stato di degrado, abbandono o mancata manutenzione delle postazioni di sosta.
2. **Recesso per Pubblico Interesse:** L'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento il diritto di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, esigenze stradali, viabilistiche o per l'esecuzione di opere pubbliche indifferibili, senza che il Concessionario possa avanzare pretese indennitarie o risarcitorie, fatto salvo il ricalcolo del canone proporzionato all'effettivo periodo di utilizzo.

ART. 11 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A FINE CONCESSIONE

1. Alla scadenza del periodo sperimentale di concessione, ovvero in caso di risoluzione o recesso anticipato, il Concessionario è tenuto a smantellare e rimuovere a propria esclusiva cura e spesa tutte le strutture, stalli, cartellonistica e mezzi installati sul territorio.
2. Il Concessionario deve provvedere al **completo ripristino dello stato originario dei luoghi**, comprese le pavimentazioni, i marciapiedi e la segnaletica orizzontale preesistente.
3. In caso di inerzia del Concessionario oltre il termine di 15 giorni dalla cessazione del rapporto, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno, rivalendosi direttamente sulla garanzia fideiussoria.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, subconcedere o affidare in subappalto a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto della concessione e i diritti da essa derivanti, a pena di decadenza immediata della concessione e incameramento della cauzione.

ART. 13 - FORO COMPETENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per le controversie relative alla procedura di affidamento e per quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010 è competente il TAR Lazio. Per le restanti controversie tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Capitolato e della relativa Convenzione, devolute al giudice ordinario, il Foro esclusivamente competente è quello di Velletri.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 (artt. 176 e seguenti), alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 267/2000 (TUEL), al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e al vigente Regolamento Comunale per le Concessioni di Suolo Pubblico. In caso di discordanza tra il presente Capitolato e l'Allegato Tecnico approvato con D.G.C. n. 165/2026, prevalgono le prescrizioni del presente Capitolato.

Castel Gandolfo, lì 27/10/2026

La Responsabile dell'Area V
Arch. Claudia Zaratti
*firmato digitalmente

*Ai sensi dell'art. 21 ss del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Protocollo Generale del Comune di Castel Gandolfo